



CITTÀ di MILAZZO

3° SETTORE

“Polizia Locale”

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI UN IMMOBILE DA ADIBIRSI A CASA FAMIGLIA PER CANI E GATTILE PER LE ATTIVITÀ, IN COOPERAZIONE CON L’ENTE, DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, ADOZIONE, CURA E BENESSERE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE.

L’anno **2025 (duemilaventicinque)**, il giorno ____ (____) del mese di _____ presso la sede del Comando di Polizia Locale della Città di Milazzo, sito in via Francesco Crispi – Palazzo dell’Aquila;

TRA

l’ing. **Giacomo VILLARI**, nato a Messina il 29/03/1974, cod. fisc. VLLGCM74C29F158W, n.q. di Dirigente – Comandante della P.L., domiciliato per la carica in via Francesco Crispi n. 1 – 98057 Milazzo (ME), il quale interviene ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 per conto e nell’interesse del Comune di Milazzo, cod. fisc./P.IVA 00226540839, con sede in via Francesco Crispi n. 1 - 98057 Milazzo (ME),

E

il/la _____ nella qualità di _____ dell’Associazione _____, cod. fisc. _____ - P.IVA _____, con sede legale in _____ (____), _____, iscritta all’Albo delle Associazioni per la protezione degli animali, di cui all’art. 19 della L.R. 15/2022, al n. _____

Premesso:

- che la Legge Regionale Siciliana del 3 agosto 2022 n. 15, affida alle A.S.P. e ai Comuni singolarmente o in forma associata, il compito di assicurare il controllo e la protezione della popolazione canina e felina, nonché l’istituzione dell’anagrafe canina degli animali vaganti, cioè sprovvisti di possessore, ai fini della prevenzione del randagismo;
- che il Comune è obbligato ad applicare politiche di prevenzione del randagismo senza che ciò possa compromettere in alcun modo la salute fisica e psicologica degli animali considerati randagi, cioè quelli che vivono nel territorio in stato di libertà;
- che la Legge Regionale 15/2022 consente ai comuni di stipulare accordi con associazioni di volontariato operanti nel settore della protezione degli animali, che dovranno avere finalità specifiche nel campo della salvaguardia e protezione degli animali e dovranno essere iscritte all’albo delle associazioni animalistiche, senza finalità di lucro, della Regione Siciliana – Assessorato Regionale;

Considerato:

- che con Delibera di G.M. n. _____ del _____ l'Amministrazione Comunale ha deliberato di procedere all'affidamento in concessione di un immobile da adibirsi a casa famiglia per cani e gattile ed a stipulare con una associazione qualificata una apposita convenzione per la gestione dello stesso immobile e delle attività, in cooperazione con l'ente, di prevenzione del randagismo, adozione, cura e benessere degli animali di affezione;
- che in data _____ è stato pubblicato una apposito Avviso per per manifestazione di interesse rivolto ai soggetti del terzo settore iscritti all'Albo Regionale di cui all'art. 19 della L.R. 15/2022;
- che l'Associazione _____ è risultata maggiormente idonea e qualificata per la stipula della presente convenzione per le finalità in oggetto;
- che con determina dirigenziale n. _____ del ___/___/_____ si è proceduto alla approvazione degli esiti della selezione di cui al predetto Avviso Pubblico;
- che gli uffici hanno eseguito le verifiche circa la dichiarazione dei requisiti dei soggetti interessati; tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Richiamo delle premesse

La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

Il Comune di Milazzo, nel rispetto della normativa vigente sul terzo settore ed in relazione alla L.R. 15/2022, con il presente atto affida in concessione di comodato d'uso gratuito all'Associazione _____, cod. fisc. _____ / P.IVA _____, con sede legale in _____ (____), _____ (di seguito Associazione) l'immobile sito in via Sardegna del Comune di Milazzo, meglio identificato nella planimetria (All. 1), per la gestione di una casa famiglia per cani e di un gattile.

Il Comune di Milazzo, nell'ambito della presente convenzione, affida altresì le attività finalizzate alla cura, sterilizzazione, affidamento temporaneo, adozione e/o eventuale mantenimento in strada dei cani vaganti nel territorio e sprovvisti di proprietario intestati al comune e registrati con apposito microchip, a garanzia della loro salute e del loro benessere, allo scopo di evitare le riproduzioni naturali e così fronteggiare il fenomeno del randagismo.

Art. 3 - Obblighi a carico dell'Associazione

L'Associazione, nella realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione e fermo restando il rispetto della normativa vigente è obbligata a:

1. concordare con l'Amministrazione i piani operativi di intervento, e rendicontare trimestralmente all'ufficio responsabile le attività svolte elencando i risultati raggiunti, in modo tale che tutto sia di facile verifica, lettura ed interpretazione, facendo uso anche di supporti informatici;
2. occuparsi della individuazione dei cani randagi e del loro censimento;
3. stipulare convenzioni, ove si renda necessario, con medici veterinari per assicurare le vaccinazioni degli animali e il controllo dello stato di salute degli animali reimmessi sul territorio;
4. occuparsi dell'eventuale trasporto di cani rinvenuti di indole docile e non incidentati, feriti o in situazioni di particolare urgenza, nel caso in cui il canile convenzionato non potesse effettuarlo, dal luogo di rinvenimento agli ambulatori pubblici o privati per le seguenti attività sanitarie:
 - visita medica;

- applicazione del microchip;
 - sterilizzazione;
 - valutazione, di concerto col personale medico veterinario dell'ASP, dello stato comportamentale, delle condizioni degli animali per l'eventuale re-immissione sul territorio di quelli censiti;
 - cura delle eventuali patologie riscontrate;
 - somministrazione di farmaci e di prodotti parassitari;
 - vaccinazioni e profilassi in genere;
 - interventi di assistenza di vario genere;
5. occuparsi dei contatti con l'ASP territorialmente competente per l'esecuzione delle sterilizzazioni della popolazione felina e successiva re-immissione sul territorio;
 6. compilare, per ogni animale trattato, una apposita scheda anagrafica in cui saranno riportate le informazioni generali dell'animale censito, conforme ad una scheda modello concordata con il Responsabile del servizio benessere degli animali;
 7. organizzare campagne periodiche di sensibilizzazione al rispetto dei diritti degli animali, di divulgazione delle tematiche animaliste e di incentivazione all'affidamento temporaneo ed all'adozione dei cani randagi ricoverati nel canile a carico del Comune e di quelli che, sia per condizioni precarie di salute sia perché cuccioli e quindi sottoposti a rischi maggiori di incolumità, saranno valutati poco inclini alla vita di strada;
 8. eseguire i trasferimenti (Staffette) dei cani randagi dati in adozione a soggetti privati o pubblici;
 9. garantire che il servizio venga svolto con continuità, in modo da raggiungere risultati positivi, in base agli obiettivi riportati in questa convenzione;
 10. assegnare un tutore a tutti gli animali liberi censiti, onde garantire il monitoraggio e segnalare lo stato di salute dell'animale;
 11. fornire al Comune consulenza riguardo i diritti e il benessere degli animali;
 12. comunicare periodicamente i nominativi dei volontari che si occuperanno attivamente dei randagi presenti nel territorio comunale;
 13. dotare ogni volontario di un apposito tesserino di riconoscimento attestante la sua qualità di socio dell'Associazione;
 14. segnalare gli animali feriti o in pericolo di vita e gli animali pericolosi per la salute pubblica dei cittadini, interfacciandosi con il responsabile del servizio benessere degli animali del Comune.

Nel caso di animali dati in **adozione** a privati cittadini, l'Associazione dovrà seguire l'iter amministrativo volto al rilascio dell'atto formale di adozione che conterrà i dati anagrafici, l'elencazione degli obblighi del nuovo possessore e la sua dichiarazione di assunzione di responsabilità; un originale dell'atto di adozione, prodotto in triplice copia, sarà consegnato all'adottante, un altro trasmesso all'ASP – Distretto Veterinario competente per territorio per il trasferimento della proprietà dell'animale al nuovo possessore ed un ultimo resterà agli atti presso il Comune; da quel momento in poi la proprietà dell'animale viene trasferita all'adottante a cui sono, pertanto, attribuiti tutti gli obblighi e tutte le responsabilità connesse alla proprietà ai sensi della L.R. 15/2022.

Nel caso di animali dati in **affido temporaneo**, l'Associazione dovrà seguire l'iter amministrativo volto al rilascio dell'atto di affidamento che conterrà i dati anagrafici, la dichiarazione di assunzione di responsabilità e l'elencazione degli obblighi dell'affidatario; gli originali dell'atto di affidamento, prodotto in duplice copia, saranno consegnati all'affidatario ed al Comune per restare allegato alla scheda anagrafica. L'Associazione avrà il compito di verificare con periodicità le condizioni degli

animali affidati, recandosi direttamente presso i domicili degli affidatari.

Art. 4 - Assicurazione degli associati

L'Associazione garantisce che i volontari che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento di tali attività e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 5 - Obblighi a carico dell'Amministrazione Comunale

Il Comune di Milazzo si impegna a:

1. fornire tutti i supporti tecnico - amministrativi necessari alla realizzazione del presente accordo, attraverso il Responsabile del servizio benessere degli animali che ha il compito di curare i rapporti con l'Associazione;
2. garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile fornito in comodato e le relative utenze (acqua ed energia elettrica). Sono a carico dell'associazione le attività di pulizia dei locali a servizio e delle aree destinate agli animali ospitati;
3. formulare le previsioni di spesa ed impegnare, nell'apposito capitolo, le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 3 nei limiti delle somme disponibili;
4. corrispondere, a presentazione di documentazione fiscalmente valida, le somme per l'espletamento dei servizi previsti all'art. 3, sopra richiamati, e comunque nei limiti delle risorse previste a bilancio;
5. vigilare sullo svolgimento a norma di legge delle attività a carico dell'Associazione;
6. fornire tutti i supporti tecnico-amministrativi agli agenti di Polizia Municipale per far fronte agli abbandoni e ad alle attività illecite riguardanti il mondo animale.

La somma annualmente prevista in bilancio ed impegnata in favore dell'Associazione per i rimborsi per le attività previste nella presente Convenzione, sarà tempestivamente comunicata. La predetta somma è intesa quale importo massimo erogabile in favore dell'Associazione a titolo di rimborso spesa e contributo per le attività di volontariato svolto indipendentemente dal numero e tipologia degli interventi effettuati.

Art. 6 - Modalità operative e responsabilità

L'Associazione si impegna a dotarsi di una sede operativa nel territorio comunale, che potrà anche essere stabilita nell'immobile oggetto di concessione di cui al precedente art. 2, ed a svolgere le attività oggetto della convenzione con continuità per tutto il periodo stabilito dalla stessa.

L'Associazione si impegna, altresì, a comunicare al Comune eventuali interruzioni nello svolgimento delle attività che per giustificato motivo dovessero intervenire.

Per la esecuzione della convenzione l'Associazione nomina, quale responsabile e garante del presente accordo nei confronti dell'Amministrazione comunale, il seguente nominativo:

Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.

Art. 7 - Verifica delle attività

Il Comune di Milazzo, attraverso i dipendenti appartenenti al Settore Polizia Municipale e Randagismo, potrà eseguire verifiche ispettive relative al buon andamento delle attività affidate. A tal fine l'Associazione assume l'impegno di consentire l'accesso e/o la visione della documentazione tenuta presso la sede locale dell'Associazione o presso un indirizzo comunicato preventivamente a questo Comune dal Presidente dell'Associazione. Analoghe verifiche potranno essere effettuate, nei

limiti della loro competenza, dai medici dell'ASP – Distretto veterinario di Milazzo al fine di accertare eventuali irregolarità nelle attività svolte dall'Associazione.

Art. 8 - Durata e risoluzione del contratto di convenzione

Il presente accordo decorre dalla data della sua firma ed ha la durata di tre anni.

Alla sua scadenza l'accordo si riterrà risolto senza ulteriore necessità di un atto formale.

Il Comune di Milazzo potrà recedere in ogni momento da tale accordo, dopo avere comunque diffidato l'Associazione con lettera scritta, se saranno comprovate delle irregolarità nella esecuzione delle attività concordate o per qualsiasi altro motivo di natura civile ed amministrativa.

L'Associazione firmataria del presente accordo, potrà a sua volta recedere dall'accordo qualora il Comune non ottemperasse agli obblighi previsti dal precedente art. 3.

Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Barcellona P.G. (ME).

Art. 9 - Liquidazione delle spese

Il Comune, provvederà al rimborso delle spese sostenute dall'Associazione a presentazione di apposita richiesta, che verrà liquidata previa attestazione dell'effettivo svolgimento delle previste attività, per acquisti beni e/o forniture di servizi, corredata dalle fatture di acquisto o documentazione fiscalmente valida, dei pagamenti che l'Associazione effettuerà per lo svolgimento delle attività concordate.

In particolare saranno oggetto di rimborso, nei limiti delle somme impegnate in ragione delle disponibilità di bilancio:

1) tutte le attività di cui all'art. 3 - obblighi a carico dell'Associazione;

2) le spese di trasferimento (Staffette) dei cani randagi dati in adozione a soggetti privati o pubblici.

La richiesta di rimborso spese, che non dovrà superare € 75,00 per cane, corredata da relazione riportante la specifica delle spese sostenute, con l'identificativo del microchip del cane accudito potrà essere effettuata trimestralmente o con cadenze diverse che potranno essere individuate d'accordo tra le parti.

Entro la data di scadenza della convenzione, e comunque per ogni anno, l'Associazione dovrà redigere un'apposita e dettagliata relazione tecnica riportante tutte le principali notizie circa l'esecuzione dell'attività ed i risultati ottenuti.

Art. 10 - Esenzione fiscale della Convenzione.

La presente Convenzione è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1° della L. 266/91.

La presente Convenzione consta di n.10 articoli e n. ___ allegati.

Il superiore atto viene letto dalle parti, le quali dichiarano di accettarlo e concordano di ritenerne essenziale l'approvazione di ciascuna clausola.

Letto confermato e sottoscritto dalle parti.

per l'Associazione

per il Comune
il Dirigente - Comandante della P.L.
Ing. Giacomo VILLARI